



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 giugno 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo



unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;


VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Belfiore (VR), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota del 18 marzo 2014, prot. n. 2943, con la quale il

magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 2149 del 27 marzo 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3235 del 1° aprile 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 40/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,


P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Belfiore




(VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno

2014.


Il Magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita



Il Presidente


Dott. Claudio Iafolla



Depositato in Segreteria il 11/12/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese






**Corte dei Conti**

Sezione regionale di controllo per il  
Veneto

**CORTE DEI CONTI**



**0000266-21/01/2015-SC\_VEN-T97-P**

*Posta elettronica certificata*

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco  
del Comune di  
**BELFIORE (VR)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria  
del Comune di  
**BELFIORE (VR)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2012 – Comune di BELFIORE.**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 11 giugno 2014, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emersa la mancata adozione delle misure organizzative finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti previste dall'art. 9 del D.L. n.

78/2009, il mantenimento in bilancio di residui attivi vetusti e un basso grado di recupero dell'evasione tributaria.

In merito a ciò, con nota istruttoria del 18.3.2014, prot. n. 0002943, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con nota del 27.3.2014, prot. n. 2149, con riguardo alla prima contestazione, ha affermato che sta provvedendo ad adottare le misure di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, in ogni caso, non ha avuto criticità attinenti a ritardo nei pagamenti; con riguardo alla seconda, ha affermato che i residui vetusti ante 2012, poi cancellati, sono stati mantenuti a bilancio in quanto possedevano i requisiti per esservi indicati, che quelli di dubbia esigibilità eliminati sono stati inseriti nel conto del patrimonio e che, a partire dal consuntivo 2012, è stata presa la decisione di evitare che i residui attivi portino alla formazione di avanzi di amministrazione "non completamente spendibili"; con riguardo alla terza, ha dichiarato che l'importo accertato di euro 28.000,00 è stato riscosso per competenza in minima parte nel 2012 a causa della emissione dei ruoli alla fine di tale esercizio ed è stata riscossa nel 2013.

Tali chiarimenti non esimono la Sezione:

- pur prendendo atto di quanto riferito, dall'invitare il Comune ad ottemperare al più presto agli obblighi di legge e, segnatamente, a quelli imposti dal citato art. 9 del D.L. n. 78/2009;

- dall'evidenziare che il mantenimento in bilancio di residui attivi è subordinato all'espletamento, al termine di ciascun esercizio, della verifica sostanziale, e non solo formale, della effettività del credito, attraverso l'accertamento della sussistenza del titolo giuridico sul quale si fonda, dell'esistenza del debitore, dell'esatto ammontare e, soprattutto, della sussistenza di un ragionevole grado di certezza in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità dello stesso, onde evitare che concorrano a formare il c.d. avanzo di amministrazione, utilizzabile nell'esercizio successivo, anche poste attive non veritiere ed attendibili;

- quanto all'evasione tributaria, pur prendendo atto della circostanza che le riscossioni sono avvenute, per la maggior parte, nel 2013, dall'osservare che un basso grado di riscossione comporta la formazione di residui attivi, con alta probabilità di divenire inesigibili e di incidere, parimenti, sull'attendibilità del risultato di gestione.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

*Dott.ssa Francesca Dimita*  
